

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****L'iter per la presentazione della domanda della rottamazione***Come compilare la domanda per fruire della definizione agevolata e cosa succede in seguito.*

Entro il 30.04.2023 è possibile presentare domanda per aderire alla definizione agevolata (**rottamazione-quater**) introdotta dall'art. 1, cc. 231-252 della legge di Bilancio 2023.

Il format, di per sé, è semplice poiché **si compone di campi dedicati ai dati del dichiarante e di una parte dedicata all'inserimento del numero della cartella/avviso** che si può trovare a seconda della tipologia di documento ricevuto: " *Cartella di pagamento n. €* "; dall'Inps " *Numero dell'atto* "; nell'avviso di presa in carico a seguito di accertamento esecutivo, il " *Riferimento interno* ". Nella domanda occorre anche indicare il **numero di rate che si intende richiedere** .

Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al **30.06.2023** per avere una **Comunicazione di : accoglimento della domanda** , contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; **diniego** , con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta. Quindi, in caso di accoglimento, è possibile pagare: in un' **unica rata entro il 31.07.2023** ; in un **numero massimo di 18 rate** (5 anni) **trimestrali** : 31.07.2023 e 30.11.2023 (pari al 10% del totale) e poi 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno con la maggiorazione degli interessi pari al 2% annuo. **Per pagare è possibile utilizzare diversi canali** : sito istituzionale; App EquiClick; domiciliazione sul conto corrente; sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento; moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat. In caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento** , superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Infine, si ricorda che può accadere che nell'elenco dei debiti rottamabili presenti nel prospetto informativo ci siano anche dei **debiti di importo residuo fino a 1.000 euro** , il cui **annullamento si concretizzerà solo il 30.04.2023** . E' possibile presentare la domanda di rottamazione anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione fino al 30.04.2023, senza il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute.

Infatti, gli importi da saldare a titolo di rottamazione-quater, riportati nella " *Comunicazione* " che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.06.2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo " *Stralcio* " dei debiti residui fino a 1.000 euro, che sarà effettuato il 30.04.2023.